

(REPUBBLICA ITALIANA)



Regione Siciliana  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO**  
SERVIZIO 3 - *CREDITO ED AGEVOLAZIONI CREDITIZIE* -  
**UOB S 3.2**  
- *CREDITO* -  
**Via Notarbartolo , 17 - 90141 P A L E R M O**

**CARATTERISTICHE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI  
FIDI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 29 SETTEMBRE  
2005 N.11 E S.M.I.**

I consorzi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della L.r n.11/2005 sono in atto 16, 14 di essi si configurano come società cooperative, regolate quindi dagli articoli di cui al codice civile Libro V, Titolo VI, che regola appunto le società cooperative (artt. 2511 – 2540). In particolare, ai sensi dell'art. 2525 comma uno, nelle società cooperative il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a 500 euro . I commi successivi regolano quando tale limite può essere superato o non si applica.

L'art. 2519 espressamente estende alle società cooperative, per quanto non previsto dal Titolo VI le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Per quanto attiene ai consorzi (Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta ora denominato Confidimpresa Farmafidi Italia – Consorzio di Garanzia Fidi, in sigla CO.FA.I.) ed alle società consortili (Confeserfidi società consortile a r. l.) sono regolate dal titolo X capo II sempre del Libro V. L'art. 2602 definisce il contratto di consorzio come quello in cui più imprenditori istituiscono più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Gli articoli seguenti disciplinano tale contratto L'art. 2615 ter prevede che gli scopi di cui all'art. 2602 possono essere assunti dalle società disciplinate dal capo III e seguenti del titolo V (società) e cioè da società in nome collettivo, in accomandita semplice, società per azioni, in accomandita per azioni, ed a responsabilità limitata. Stabilisce altresì che l'atto costitutivo può prevedere l'applicazione delle disposizioni società a responsabilità limitata nelle società cooperative con un numero di soci inferiore a 20 o con un attivo dello stato patrimoniale non inferiore ad un milione di euro.

Si forniscono alcune notizie in ordine alla configurazione normativa/bancaria dei confidi

Soltanto due dei sedici confidi riconosciuti (con D.D.G. n. 992 del 4/09/2019 è stato revocato il riconoscimento al Confidi Fideo Confcommercio Sud Soc.Coop. in liquidazione) sono iscritti nell'albo di cui all'art .106 nuovo Testo Unico Bancario (art .107 vecchio TUB) e sono sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia.

Gli altri 14 confidi, invece, si configurano come confidi minori, con un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro, ai sensi dell'art.155 comma 4 del vecchio TUB, sottoposti ora alla vigilanza di un apposito Organismo dotato di poteri di vigilanza, previsto dagli artt.112 e 112 bis del nuovo TUB (modificato dal D.Lgs141/2010). Con Decreto del Ministero dell'economia del 9/11/2016 sono stati nominati i componenti dell'Organo di gestione dell'Organismo che non è ancora operativo. Dalla data di avvio di operatività del di quest'ultimo i confidi minori avranno 9 mesi di tempo per chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'organismo, in mancanza potranno continuare ad operare per ulteriori 3 mesi, entro i quali dovranno deliberare la liquidazione o modificare il proprio

oggetto sociale eliminando il riferimento ad attività riservata ai sensi di legge (art.10 D. Lgs. n.141/2010).

Occorre per descrivere tutte le caratteristiche dei consorzi fidi riconosciuti ai sensi della L.r. n.11/2005 fare riferimento alle norme sulle quali si basa di tale riconoscimento.

#### I PRESUPPOSTI DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE

Il combinato disposto tra l' art. **3, comma 5 bis e comma 5 ter**, e l'art. 5 della L.r. n.11/2005 e s.m.i;

Il **comma 5 bis** (possessione di almeno 3 dei 4 parametri indicati);

Il **comma 5 ter** (punteggio minimo risultante dagli indicatori ivi previsti); **fino al 30/6/2018 minimo 18 punti (art. 2 comma 1 della L. r. n. 2/2014 per come modificato dall'art.17 comma 1 della L. r. n. 20/2016, dopo il 30/6/2018 ed in atto punteggio minimo 24 punti)**, (vedi anche la modifica di cui all'**art.24 della L. r. 11/08/2017 n.16**);

L'art. 5 richiama il possesso dei parametri di cui all'art. 3, e prevede 6 requisiti statutari il possesso dei seguenti requisiti statutari :

- 1) **la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale ;**
- 2) **nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;**
- 3) **la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;**
- 4) **la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;**
- 5) **a devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;**
- 6) **l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.**

Per quanto concerne la lettera c. dell'art.5 occorre ricordare che l'art. 7 della L.R.19/7/2019 n.13, pubblicata nella GURS del 26/7/2019 n.35 Supplemento Ordinario n.1, prevede :*"Ai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n 385 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005 n.11."*

Pertanto, dalla data di entrata in vigore della surrichiamata normativa (data di pubblicazione nella GURS 26/7/2019) rimangono in essere i Decreti dirigenziali di nomina dei rappresentanti regionali emanati prima dell'entrata in vigore dell'art. 7, fino alla scadenza naturale dell'organo di controllo dei confidi prevista, dai rispettivi statuti in base all'art.2440 CC in tre esercizi, ma il Dirigente del Dipartimento Finanze e Credito non procederà alla sostituzione dei rappresentanti regionali ed i componenti del collegio sindacale dei confidi verranno nominati tutti dall'assemblea dei confidi medesimi ai sensi del codice civile.

#### GLI EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE

La possibilità di accedere ai benefici previsti dalla L.r. n. 11/2005:

- integrazione regionale fondo rischi (art.3);
- contributo in conto interessi (art.11);
- 

La possibile partecipazione azionaria dell'Irfis, prevista dall'art. 11, comma 52 della L.r. n.26/2012;

Gli eventuali interventi a valere sul PO FESR 2014/2020;

Per quanto attiene ai riferimenti normativi, oltre alle disposizioni del Codice Civile , alcune delle quali sono state prima citate, occorre considerare anche l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria di riferimento e, con riferimento alla già citata L.r. n. 11/2005 il Decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n.83 del 4/3/2014 recante le Direttive per l'attuazione della suddetta Legge regionale, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 21/03/2014.